



CITTA' DI MAROSTICA

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 30/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026

L'anno Duemilaventicinque il giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella Sala "Prof. Aliprando Franceschetti" dell'Opificio di via IV Novembre n.10, previa convocazione nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Assume la presidenza DALLA ROSA MARA, Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. ALBANO MARCO.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA, risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MOZZO MATTEO	Sindaco	Presente	
SCOMAZZON VALENTINO	Consigliere	Presente	
BIANCHIN YLENIA	Consigliere	Presente	
TONIAZZO MARTINA	Consigliere	Presente	
GRANDO VERONICA	Consigliere	Presente	
DALLA ROSA MARA	Consigliere	Presente	
GRAPIGLIA MARCO	Consigliere	Presente	
LUNARDON EDI	Consigliere	Presente	
FANTINATO PIETRO	Presidente del Consiglio		Assente
BERGAMO DANIELA	Consigliere		Assente
FONTANA FABRIZIO	Consigliere	Presente	
ALESSI ALICE	Consigliere	Presente	
SANTINI GIORGIO	Consigliere	Presente	
PIZZATO MICHELE	Consigliere		Assente
CRESTANI PRISCA	Consigliere	Presente	
CUNICO GIULIA	Consigliere		Assente
BASSETTO DANIELA	Consigliere	Presente	

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Partecipa altresì l'Assessore esterno Colosso Enzo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Documento amministrativo informatico

sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Il Vice Presidente cede la parola all'assessore Colosso che illustra la delibera

Pertanto, all'esito della discussione così sinteticamente verbalizzata dal Segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Preso atto dunque che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Visti i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della cd. "nuova IMU";

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di

- a) fabbricato;
- b) abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- c) abitazioni assimilate all'abitazione principale;
- d) area fabbricabile;
- e) terreno agricolo;

Rilevato, nel dettaglio, che ai sensi della lett. c) del citato comma 741, sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che l'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Tenuto conto inoltre che la legge di bilancio 2021, legge 30/12/2020, n. 178, ha così disposto all'art. 1 comma 48: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto il *Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11.05.2020;

Ritenuto opportuno deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, *Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767*

nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. (omissis);

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, *Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. (omissis);*

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale

- n. 84 del 29.12.2021, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.”;
- n. 12 del 21.03.2022, avente ad oggetto “ALIQUOTE IMU 2022: RECEPIMENTO DELLA RIDUZIONE INTRODOTTA DALL' ART. 1, COMMA 743, DELLA L. 30/12/2021, N. 234 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO POSSESSORI DI IMMOBILI NON LOCATI, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2022.”;
- n. 64 del 30.11.2023, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.”;
- n. 79 del 16.11.2023, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024”;
- n. 63 del 27.12.2024, avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025”;

Ritenuto di mantenere invariata la pressione fiscale;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 7 luglio 2023;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- il Decreto 06/09/2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze che prevede l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2025;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Dato atto che l'attuale termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ricordato che hanno cessato di avere effetto le previsioni, valevoli solo per il 2022, del comma 743 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 che stabiliva che l'IMU era ridotta al 37,5% (anziché al 50% come ordinariamente previsto dal 2021, dal comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Precisato che dall'anno d'imposta 2024, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal Decreto MEF 7 luglio 2023, emanato in attuazione dei commi 756-757 dell'art. 1 della l. 160/2019;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2026, confermare le aliquote già approvate per l'anno 2025, come elencate nel prospetto allegato A), allo scopo di garantire idonee risorse necessarie al fine di costituire la provvista per il sostenimento delle spese previste;

Dato atto che il prospetto allegato B) riporta le medesime aliquote del prospetto allegato A), esposte però secondo il nuovo modello predisposto dal MEF e reso disponibile nella sezione "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che tale proposta è stata discussa nella seduta della Commissione consiliare bilancio del 23/12/2025;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Area 2^ Servizi finanziari e risorse umane (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale";

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti votanti: 13

Favorevoli: 10 (Mozzo, Scmazzon, Bianchin, Toniazzo, Grando, Dalla Rosa, Grapiglia, Lunardon, Fontana, Alessi)

Contrati://

Astenuti: 3 (Santini, Crestani, Bassetto)

DELIBERA

1. **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 come segue:
 - a. aliquota ordinaria: **10,6 per mille**;
 - b. aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (art. 1, comma 748, della l. 160/2019): **6,0 per mille**;
 - c. detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (art. 1, comma 749, della l. 160/2019): dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - d. aliquota per gli immobili accatastati in cat. B: **10,1 per mille**;
 - e. aliquota per le restanti tipologie di immobili (altri fabbricati, aree edificabili): **10,6 per mille**;
 - f. immobili locati a canone concordato (art. 1, comma 760, della l. 160/2019): **7,95 per mille**;

- g. fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: **1,0 per mille**;
 - h. terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della l. 160/2019): **8,8 per mille**;
 - i. beni merce (art. 1, comma 751, della l. 160/2019): **esenti**;
 - j. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **10,6 per mille**;
 - k. unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da pensionati non residenti nel territorio dello Stato, come individuati dall'art. 1, comma 48, della l. 78/2020: **5,3 per mille**;
2. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della l. 160/2019, che è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 3. **di approvare** ed allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il prospetto riepilogativo delle aliquote, agevolazioni, assimilazioni e detrazioni IMU per l'anno 2026 (sub A);
 4. **di approvare** ed allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Prospetto aliquote IMU – Comune di Marostica", elaborato mediante l'apposito applicativo sul Portale del Federalismo fiscale (sub B);
 5. **di dare atto** che le aliquote indicate nei due allegati A) e B) sono identiche e che il prospetto 2026 sarà trasmesso telematicamente al Dipartimento delle finanze tramite la piattaforma del federalismo fiscale dedicata, entro i termini di legge;
 6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) *non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente
DALLA ROSA MARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
ALBANO MARCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 30/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19/01/2026 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, 19/01/2026

L'incaricato
CONCILIO GIUSEPPINA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA DI ATTO DI CONSIGLIO N. 69 DEL 30/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

L'incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente delibera diviene esecutiva:

- a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

- b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

L'incaricato
CONCILIO GIUSEPPINA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20251662 del 17/12/2025**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Marostica, 22/12/2025

Il Responsabile dell'Area
2 - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
DE FRANCESCHI RICCARDO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20251662 del 17/12/2025**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Marostica, 22/12/2025

Il Responsabile dell'Area
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
DE FRANCESCHI RICCARDO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20251662 del 17/12/2025**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2026**

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALBANO MARCO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005